

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio III – Direzione IV del Dipartimento
del Tesoro

Via XX Settembre, 97

00187– ROMA

Milano, 22 giugno 2020

Oggetto: Consultazione pubblica sulla proposta di modifica dell'art. 14 del DM 30/2015 - Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.

Spett.le Dipartimento,

nel cogliere l'invito di cui alla consultazione in oggetto, ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari intende esprimere le proprie osservazioni in merito all'intervento di revisione delle soglie di ingresso nei Fia italiani riservati.

1

Domanda 1. Si ritiene utile e congruo un limite minimo di investimento per gli investitori non professionali (pari a 100.000 euro nella proposta), o è preferibile solamente un limite di concentrazione, senza un ticket minimo di ingresso?

Riteniamo che per una maggiore tutela degli investitori non professionali sia opportuno mantenere entrambi i limiti, il limite della capacità di investimento di 100.000 euro in combinazione al limite percentuale di concentrazione. Riteniamo inoltre che per garantire una maggiore diversificazione degli investimenti debba prevedersi la frazionabilità della partecipazione minima iniziale rimanendo nell'ambito della quota consentita.

Domanda 2. La nozione di “portafoglio finanziario”, come individuata nel comma 2-bis, è ritenuta adeguata in relazione alla finalità rappresentata? Allargare l’ambito della definizione, facendo riferimento a più intermediari o gestori e dando la possibilità al singolo di certificare la propria posizione finanziaria, aumenterebbe la complessità gestionale (anche per il necessario aggiornamento) o sarebbe facilmente gestibile?

Riteniamo che sia opportuno allargare l’ambito della definizione al fine di poter fare riferimento a più intermediari e gestori, dando anche la possibilità all’investitore di certificare la propria posizione finanziaria.

Si propone al riguardo il seguente emendamento dell’art. 2-bis:

2-bis. Per portafoglio finanziario [2a] di cui al comma 2 si intende il valore complessivo del portafoglio in strumenti finanziari, inclusi i depositi bancari, e in prodotti di investimento assicurativi, disponibile presso il medesimo intermediario o gestore. presso intermediari o gestori diversi, opportunamente documentato attraverso la posizione descrittiva della consistenza patrimoniale contenente l’identificazione chiara dell’intermediario/degli intermediari o del gestore/gestori presso il quale/i quali sia depositata.

2

Domanda 3. La previsione di un limite di investimento minimo nell’ambito della gestione di portafogli, pari a 100.000 euro, si ritiene adeguata e sufficiente, anche in questa tipologia di investimento?

Si riteniamo sia sufficiente tale limite.

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l’attenzione e porge i migliori saluti.



Maurizio Bufi
Presidente ANASF